

**XII LEGISLATURA**

**REGIONE LAZIO**

**CONSIGLIO REGIONALE**

**Si attesta che il Consiglio regionale il 25 febbraio 2026 ha approvato la**

**DELIBERAZIONE N. 4**

**concernente:**

**“ESECUZIONE SENTENZA TAR LAZIO ROMA 13 GIUGNO 2023, N. 10045 RELATIVA ALL’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 21 GIUGNO 2022, N. 456 E 4 NOVEMBRE 2022, N. 995, RELATIVE AI CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE CONSEGUENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI IMPIANTI DI DISCARICA. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE “CRITERI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L’ATTIVITÀ DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI” AI SENSI DELL’ARTICOLO 23, COMMA 2, LETTERA O), DELLO STATUTO”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

### VISTI

- l'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione che dispone che *“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (...) tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali”* e il comma sesto che *“La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni”*;
- l'articolo 47, comma 1, dello Statuto della Regione che prevede che *“La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviando espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all'articolo 23, comma 2, lettera o).”*;
- l'articolo 23, comma 2, lettera o), dello Statuto che prevede che *“Spetta al Consiglio in particolare (...) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;”*;
- l'articolo 41, comma 2, dello Statuto che dispone che *“Il Presidente della Regione promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.”*;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), relativo alle *“Garanzie finanziarie”*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 195, comma 2, relativo alle *“Competenze dello Stato”* che dispone che *“Sono inoltre di competenza dello Stato: (...)*  
*“g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;”*;
- l'articolo 195, comma 5 bis, del d.lgs. 152/2006, relativo a *“Competenze dello Stato”*, introdotto dall'articolo 1, comma 23, lettera b), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che recita: *“Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche;
- il decreto ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 (Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art 29-sexies, comma 9 septies, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituente l'unico riferimento nazionale in materia di garanzie finanziarie a tutela della pubblica amministrazione in materia ambientale);
- il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MITE) 9 agosto 2021, n. 47 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 18 maggio 2021, n. 105;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio di cui alla deliberazione di Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 e successive modifiche, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 22 settembre 2020, n. 116, s.o. n. 1;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2008, n. 239 (Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 27/98) e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 755 (Approvazione del documento tecnico "Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005" - Revoca D.G.R. n. 4100/99);
- la deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2009, n. 239 (Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005) e successive modifiche;
- il documento tecnico allegato alla deliberazione della Giunta regionale 239/2009 (Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005);
- le successive deliberazioni regionali di modifica e/o integrazione della deliberazione della Giunta regionale 239/2009 ovvero la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 540 (Modifica D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 - Prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti), la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 610 (Modifica dell'art. 7, punto 7.1, del Documento tecnico allegato alla D.G.R. 239/2009, relativo alla polizza fidejussoria assicurativa, prevista ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005) e la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 5 (DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 - Aggiornamento Documento tecnico "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti");
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 di recepimento di alcuni indirizzi della direttiva (UE) 2018/850, che detta nuove disposizioni in materia di gestione di impianti di discarica, modificando e integrando il d.lgs. 36/2003;
- la risposta del Consiglio di Stato del 28 marzo 2022, n. 00673/2022 al quesito della Regione Toscana in merito ad avere indirizzi, in assenza di normativa statale, rispetto all'accettazione di garanzie finanziarie per lo svolgimento di attività in materia di gestione rifiuti;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2022, n. 456 (Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152/2006), pubblicata sul BUR 28 giugno 2022, n. 54;
- la deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, n. 995 (Modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 17/04/2009, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al

rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006);

VISTI, ALTRESÌ,

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità) che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. 11/2020;
- il Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2025 – anni 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare 11 novembre 2024, n. 10;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025);
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese»);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”);
- la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28 (Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11);

DATO ATTO CHE

- con la deliberazione della Giunta regionale 456/2022, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 995/2022, sono state apportate modifiche e integrazioni solo su parte del Documento tecnico allegato alla deliberazione della Giunta regionale 239/2009 disciplinando la materia delle garanzie finanziarie precedentemente dettata con riferimento agli impianti di discarica e lasciando invariati i criteri fissati relativamente alle altre tipologie impiantistiche per la gestione dei rifiuti;
- le citate deliberazioni della Giunta regionale 456/2022 e 995/2022, sono state adottate in applicazione del “Decreto discariche” (d.lgs. 36/2003) con il quale il legislatore ha recepito la direttiva 1999/31/CE, al fine di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, fissando rigidi requisiti operativi e tecnici per il conferimento dei rifiuti e la

gestione delle discariche. La norma prevede che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica è subordinato, tra l'altro, alla condizione che *“il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti”*. È stato introdotto in tal modo l'obbligo, per i gestori degli impianti, di costituire adeguate garanzie finanziarie in favore dell'Ente che concede l'autorizzazione, ciò al fine precipuo di assicurare, attraverso l'imposizione di speciali oneri economici, una elevata protezione ambientale e la salvaguardia della salute per tutto il ciclo di vita della discarica, in considerazione dei rischi di contaminazione dei siti che ospitano i relativi impianti, nonché delle recenti modifiche intervenute in materia di gestione di discariche di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

- l'obiettivo che la Regione si è posta mediante l'adozione dei succitati atti, è quello di tracciare una linea guida per i gestori di impianti di discarica, al fine di affrontare e temporaneamente riordinare la questione inerente alla prestazione di garanzie finanziarie, onde assicurare un regime di maggior tutela della pubblica amministrazione competente al rilascio, riesame, rinnovo e aggiornamento di autorizzazioni ambientali, in ossequio ai principi costituzionali di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica da eventuali inadempienze e/o violazioni dei gestori e dalle possibili gravi conseguenze a danno della comunità;
- le deliberazioni della Giunta regionale citate che dettano criteri finalizzati alla definizione degli importi, tempi e procedure della prestazione di garanzie finanziarie a carico dei gestori e a favore della Regione Lazio, per lo svolgimento dell'attività esercitata ovvero:
  - a) le garanzie finanziarie che attengono alla copertura finanziaria del rischio di esercizio dell'impianto, sia durante la gestione operativa (fase nella quale il gestore introita ricavi per il conferimento dei rifiuti (Euro/Tonnellata), comprensivi dei costi di gestione operativa dell'impianto fino al *“capping”*, sia durante la gestione *post* operativa nella quale, come noto, il gestore non introita proventi ma deve utilizzare i fondi accantonati dalla tariffa percepita (Euro/Tonnellata) durante l'esercizio pieno, garantendo l'adempimento delle obbligazioni di cui al titolo abilitativo;
  - b) le suddette garanzie, da prestarsi in forma di fidejussione bancaria, polizza assicurativa fideiussoria, deposito cauzionale vincolato o deposito titoli vincolato di cui all'Allegato A alla deliberazioni della Giunta regionale 456/2022 e successive modifiche, tutelano l'ente beneficiario dall'alea di possibili inadempimenti e/o violazioni del gestore rispetto alle prescrizioni derivanti dal titolo autorizzatorio, da cui possano derivare danni ambientali e che possano verificarsi nel periodo di gestione operativa e/o in quello di gestione *post*-operativa *“almeno trentennale”* (d.lgs. 36/2003) ovvero la gestione del periodo successivo alla chiusura mediante *capping* dell'impianto di discarica;
  - c) le disposizioni di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 456/2022 e alla deliberazione della Giunta regionale 995/2022 di modifica della precedente, hanno tracciato quindi un mero percorso tecnico amministrativo di indirizzo, nelle more di una disciplina statale che, ad oggi, non è mai stata adottata;
  - d) l'Allegato A alla suddetta deliberazione della Giunta regionale 456/2022, come modificato a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale 995/2022, contiene, altresì, i criteri di prestazione delle garanzie finanziarie, applicabili a tutti gli impianti di discarica, suddivisi per tipologia di rifiuto accolto, specificandone, altresì, la categoria nonché le fasi di esercizio e, vieppiù, fissando precisi indicatori di calcolo degli importi da garantire in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2003;

## CONSIDERATO CHE

- avverso la deliberazione della Giunta regionale 456/2022, sono stati presentati dalla maggioranza dei gestori di impianti di discarica sul territorio regionale, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (TAR), Roma, Sez. V, numerosi ricorsi giurisdizionali con istanza di sospensiva, successivamente riuniti nell'udienza cautelare fissata per il 7 settembre 2022;
- in particolare, le società titolari della gestione di discariche per inerti per il tramite dei Consorzi rappresentativi di categoria (Coreine e Cisambiente) hanno, altresì, richiesto, con nota 13 luglio 2022, acquisita al prot. regionale n. 693279 del 14 luglio 2022, un incontro volto ad affrontare le questioni oggetto dei ricorsi e delle osservazioni presentate relativamente alla deliberazione della Giunta regionale 456/2022;
- la direzione regionale ambiente con nota prot. n. 773155 del 5 agosto 2022 e successiva nota prot. n. 810710 del 24 agosto 2022 ha convocato, per il giorno 2 settembre 2022, un tavolo tecnico con i rappresentanti di categoria per affrontare le tematiche relative alle osservazioni/ricorsi presentati;
- dagli esiti del tavolo tecnico del 2 settembre 2022, di cui alla nota regionale prot. n. 845955 del 6 settembre 2022 risulta che *“(...) al termine della riunione la Regione Lazio richiede alle associazioni di proporre un testo alternativo relativamente agli aspetti evidenziati ai fini dei dovuti approfondimenti come su esposti finalizzati ad un eventuale aggiornamento della D.G.R. n. 456 del 21/06/2022”*;
- con nota acquisita al prot.reg. n. 861115 del 9 settembre 2022 i Consorzi rappresentativi di categoria (Cisambiente) hanno formulato le osservazioni conclusive proponendo un testo di modifica di alcuni punti della citata deliberazione della Giunta regionale 456/2022;
- con nota prot. n. 850363 del 7 settembre 2022 l'Avvocatura regionale ha comunicato l'esito dell'udienza cautelare dinanzi al TAR del Lazio del 7 settembre 2022, relativamente ai ricorsi presentati avverso la deliberazione della Giunta regionale 456/2022, evidenziando che, *“sebbene le parti ricorrenti abbiano insistito nel chiedere la decisione sull'istanza cautelare, il Collegio ha ritenuto di rinviare l'udienza camerale al 7 ottobre p.v. in attesa degli esiti del tavolo tecnico, invitando caldamente la Regione a determinarsi entro tale termine”*;
- con nota prot. reg. n. 0980208 del 7 ottobre 2022 l'Avvocatura regionale ha notificato alla direzione regionale ambiente che, in merito alla riunione dei ricorsi, *“il Collegio ha rinviato l'udienza alla data dell'8/03/2023 abbinando la cautelare al merito”*;
- la direzione regionale, intanto, nelle more dell'emanazione di una norma statale, come previsto dall'articolo 195, comma 5 bis, del d. lgs. 152/2006, ha adottato la deliberazione della Giunta regionale 995/2022 modificando la deliberazione della Giunta regionale 456/2022, alla luce degli approfondimenti effettuati e dell'accoglimento delle proposte di modifica emerse dal tavolo tecnico di cui sopra;

## TENUTO CONTO CHE

- come sopra evidenziato il TAR Lazio ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare richiesta dai gestori nei suddetti ricorsi e li ha riuniti in un'unica udienza di merito tenutasi il giorno 8 marzo 2023;
- l'Avvocatura regionale, con nota prot. reg. n. 0656923 del 15 giugno 2023 ha trasmesso alla direzione regionale Ambiente le sentenze con le quali il TAR Lazio, Roma, Sez. V, si è pronunciato, come riportate nella sottostante tabella:

Società ricorrente	Estremi sentenza TAR Lazio Roma Sez. V	Data pubblicazione
Ardeatina Discarica S.r.l. Unipersonale	N. 10030/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Cortac	N. 10037 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Ecofer Ambiente S.r.l.	N. 10040 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Mccubo Inerti S.r.l.,	N.10033/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Quattro "A" S.r.l., Cerchio Chiuso S.r.l. e Fontana Larga S.r.l	N. 10031 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Seipa S.r.l.	N. 10039 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 13/06/2023
Idea 4 S.r.l.	N. 09537 / 2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicata il 06/06/2023
MAD s.r.l.	N.10045/2023 REG.PROV.COLL.	Pubblicato il 13/06/2023

#### CONSIDERATO CHE

- le parti ricorrenti, in relazione alla fissazione da parte della Regione Lazio dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie poste a carico dei gestori delle discariche, hanno lamentato:
  - la violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
  - la non operatività della nuova disciplina contenuta nel d.lgs. 121/2020 per gli impianti già autorizzati;
  - la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi;
  - il trattamento indifferenziato di tutte le discariche indipendentemente dalla natura delle stesse e, quindi, dalle loro potenzialità inquinanti;
  - l'illegittima introduzione della polizza per responsabilità civile da inquinamento;
- nel dettaglio, come si evince in atti, i motivi di gravame sono i seguenti:
  1. *Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di fissazione dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari degli impianti di smaltimento dei rifiuti alle Regioni, di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e all'art. 195, comma 2, lett. g), del D.lgs. n. 152/2006. Sull'incompetenza della Regione ad adottare regolamenti per disciplinare i criteri generali per la prestazione di garanzie finanziarie;*
  2. *Violazione dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 121/2020 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti. Sull'esistenza di una disciplina regolamentare statale di determinazione delle garanzie finanziarie e sull'applicabilità delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 121/2020 alle discariche di nuova realizzazione;*
  3. *Violazione dei principi di irretroattività degli atti amministrativi e di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Sull'illegittima applicazione delle nuove regole sulle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di discarica e sull'esclusione della scontistica per il*

*possesso di certificazione ambientale anche agli impianti già autorizzati alla data di pubblicazione della delibera impugnata;*

*4. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'art. 29 sexies del D.Lgs. n. 152/2006. Sull'illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla regione in relazione alla durata, alle tipologie e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;*

*5. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti, nonché per violazione dell'art. 3, comma 2 bis, del Decreto-legge n. 196/2010. Sull'illegittimità delle previsioni innovative introdotte dalla Regione in relazione alla modalità di calcolo della garanzia finanziaria e di esclusione della scontistica per il possesso della certificazione ambientale”;*

– in particolare:

a) rispetto alla sollevata eccezione di incompetenza della Regione Lazio in merito alla materia afferente alla regolamentazione della prestazione delle garanzie finanziarie, la stessa si fonda per parte ricorrente sul combinato disposto delle seguenti norme:

- articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), e comma 6;
- articolo 195, comma 5 bis, del d.lgs. 152/2006 ovvero, letteralmente, la Costituzione assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela ambientale e il Testo unico ambiente all'articolo 195, comma 5 bis, come introdotto dal d.lgs. 116/2020 recita:

*“5 bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi”;*

b) al riguardo il Collegio, con un dettato comune a tutte le citate sentenze, argomenta: *“In primis, il Collegio rileva che è priva di fondamento la censura con la quale parte ricorrente lamenta la violazione del riparto delle competenze Stato- Regioni. I provvedimenti gravati, invero, non ledono la competenza esclusiva statale prevista in materia ambientale dall'art. 117 comma 2 lett. s) della Cost., in ragione del comma 5 bis dell'art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D. Lgs. n. 116/2020. Si tratta, a ben vedere, di una prescrizione specifica, sopravvenuta alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2014 richiamata a fondamento della domanda giudiziale di delega alle Regioni, connessa alla mancata adozione di una disciplina regolamentare nazionale - anche- in materia di garanzie finanziarie delle Regioni (art. 195 comma 2 lett. g) a cui rinvia l'art. 195 comma 5 bis D. Lgs 152/2006, dell'esercizio di funzioni statali ai sensi dell'art. 117 comma 2, lett. s) Cost., con valore, peraltro, di ratifica degli effetti già prodotti dalla nota ministeriale del 2014 (in termini Tar Lazio, Roma, Sez. V, 12 maggio 2022, n. 5937). La disciplina sopra richiamata, introdotta con D. Lgs. n. 116/2020, è posteriore rispetto al decreto n. 141 del 26 maggio 2016, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha disciplinato i “Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie”. Analogamente, il parere del Consiglio di Stato n. 673/2022, pur richiamando l'anzidetto decreto ministeriale, si riferisce comunque a quesito formulato in relazione alle delibere della Regione Toscana n. 751/2013 e 743/2012, anteriore all'approvazione dell'art. 195 comma 5 bis del D.Lgs. n. 152/2006, come precisato”;*

– di contro, il Collegio, pur sostanzialmente confermando l'impianto generale delle impuginate deliberazioni, ha accolto, tra le censure proposte dai ricorrenti, in particolare il punto 5 dell'elenco in atti di causa, ovvero *“Il Collegio, invece, reputa fondate le censure contenute nel ricorso introduttivo (e ribadite nei motivi aggiunti) di illegittima introduzione a carico dei gestori delle discariche dell'onere di dotarsi di una polizza assicurativa di responsabilità*

civile da inquinamento. In particolare, la Regione, con disposizione generica, ha previsto, “che il gestore è tenuto dotarsi di polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato ogni 200.000 m<sup>3</sup> di volume utile, determinato sulla scorta dell’allegata Tabella 1, riportata di seguito”. Tale previsione, modificata in corso di causa in riferimento esclusivo ai massimali, a ben vedere, non risulta “coperta” dall’art. 195 comma 5 bis del d.lgs 152/2006, il quale e, per quanto qui interessa, “autorizza” le Regioni esclusivamente a disciplinare temporaneamente (fino, cioè, alla sopravvenienza delle specifiche disposizioni adottate dallo Stato e con il conseguente obbligo di adeguamento alle stesse), i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie previste dalla legge nazionale anche tenuto conto del fatto che i destinatari finali della garanzia sono le stesse Regioni. Per tali motivi, se la garanzia in questione fosse connessa al cd. danno ambientale (recte, da lesione dell’ambiente, inteso come diritto pubblico generale a fondamento costituzionale), sarebbe solo lo Stato nella persona del Ministro competente, ai sensi dell’art. 311 del d.lgs 152/2006, legittimato per legge a pretenderne il risarcimento, dovendosi escludere la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno(cfr. Corte Costituzionale, 1° giugno 2016, n. 126).Ove poi, si volesse accedere alla lettura dei deliberati proposta -ex post- in sede difensiva dalla Regione (secondo cui “la garanzia RC inquinamento tutela il soggetto gestore rispetto a patrimoni e interessi terzi”), in ogni caso si tratterebbe, di una garanzia non prevista dalla legge nazionale (e, quindi, allo stato rimessa alla libera scelta del singolo operatore), avente comunque quali destinatari finali soggetti terzi e quindi non funzionale a garantire direttamente l’Amministrazione regionale. Sono pertanto illegittime le delibere gravate (cfr., in particolare, la delibera 456/2022) laddove ritengono la garanzia per la responsabilità da inquinamento ambientale “inclusa” nella disciplina delle garanzie assicurative di cui all’art. 14 del D. Lgs 36/2003 e dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, e conseguentemente indicata come condizione idoneativa soggettiva per la gestione dell’impianto, non prevedendo le anzidette disposizioni di legge nazionale nulla al riguardo;”;

#### RILEVATO, ALTRESI’, CHE

- lo stesso Collegio, TAR Lazio, Roma, Sez. V, con sentenza del 13 giugno 2023, n. 10045 in accoglimento del Ricorso MAD s.r.l. n. 11526/2022 e motivi aggiunti, ha poi però dichiarato l’illegittimità delle deliberazioni della Giunta regionale 456/2022 e 995/2022 eccependo quanto segue:  
“Posta la potestà regolamentare delegata (temporaneamente) dallo Stato alle Regioni in riferimento alle garanzie finanziarie per gli impianti di discarica ai sensi dell’art. 195, comma 5 bis del D. Lgs. n. 152/2006, correttamente parte ricorrente ha evidenziato che l’art. 23 comma 2, lett. o) dello Statuto regionale ascrive al Consiglio regionale l’approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell’art 117 comma 2 lett. s) della Costituzione; mentre l’art. 41 comma 2 dello Statuto regionale, impone che i regolamenti regionali debbano essere emanati dal Presidente della Giunta regionale. Sono, pertanto, fondate le censure con le quali l’odierno istante lamenta l’illegittimità delle delibere 456/2022 e 995/2022 per incompetenza della Giunta regionale, fatto comunque salvo l’eventuale e successivo esercizio, secondo i principi generali, del potere di ratifica del Consiglio regionale.”;

#### PRESO ATTO

- della citata sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V, 13 giugno 2023, n. 10045 la quale, in accoglimento del Ricorso della società MAD s.r.l. n. 11526/2022 e Motivi aggiunti ha dichiarato illegittime e annullato le deliberazioni della Giunta regionale 456/2022 e n.

995/2022 che ne costituisce modifica, per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere;

RITENUTO, pertanto:

- di dover ottemperare alla citata sentenza 10045/2023 del TAR Lazio, Roma, sulla quale si è consolidato il giudicato amministrativo, in quanto assorbente delle altre sentenze per la portata dirimente del dispositivo, e, quindi, di dover eseguire quanto in esso statuito;
- di dover conseguentemente disporre l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale 456/2022 e della deliberazione della Giunta regionale 995/2022;
- di dover, altresì, dichiarare l'inefficacia della deliberazione della Giunta regionale 239/2009 e successive modifiche, con effetto a far data dall'adozione del regolamento regionale oggetto della presente deliberazione, in quanto, pur se non annullata dal TAR poiché non oggetto dei ricorsi presentati, è in aperto e palese contrasto con la normativa di cui al d.lgs. 36/2003, relativamente alla prestazione di garanzie finanziarie come disposta dall'articolo 14;
- la deliberazione della Giunta regionale 239/2009, infatti, è stata adottata in difetto di competenza rispetto a quanto previsto dagli articoli 117 della Costituzione, comma secondo, lettera s), e comma sesto, nonché dall'articolo 195, comma 2, lettere a) e g), del d. lgs. 152/2006, prima della modifica dell'articolo 195 del d. lgs. 152/2006, comma 5 *bis*, introdotto dal d. lgs. 116/2020, e in ultimo dalla disciplina di cui all'articolo 23, comma 2, lettere o), dello Statuto;
- di procedere, in esecuzione della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 10045/2023, all'approvazione di un regolamento regionale contenente un'organica disciplina dell'intera materia concernente la prestazione di garanzie finanziarie per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di impianti di gestione rifiuti, intervenendo non solo limitatamente ai criteri previsti per gli impianti di discarica, bensì anche su quelli riferiti alle altre tipologie impiantistiche precedentemente disciplinati nel documento tecnico della deliberazioni della Giunta regionale 239/2009;

VISTA

- la proposta di Regolamento regionale allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A) concernente “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati”, predisposto in applicazione dell'articolo 23, comma 2, lettera o), dello Statuto, in conformità all'articolo 195, comma 5 *bis*, del d.lgs. 152/2006, che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), e comma 6, della Costituzione delega alle Regioni la disciplina in materia di garanzie finanziarie fino all'adozione di una disciplina statale cui ci si dovrà conformare entro sei mesi dalla sua pubblicazione, composto da n. 21 articoli e dai seguenti n. 4 allegati così denominati:
  - Allegato 1 “Calcolo delle garanzie finanziarie”;
  - Allegato 2 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi per l'esercizio di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti”;
  - Allegato 3 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa delle discariche ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;

- Allegato 4 “Atto integrativo (*addendum*) al contratto di conto corrente n. (...) intestato alla Società (.....) presso la Banca (.....)” consistente in un accordo da sottoscrivere tra Regione Lazio, Gestore e Istituto di credito nel caso di apertura di un conto bancario di deposito vincolato a favore dell’Ente regionale, a valere quale costituzione di garanzia finanziaria operativa o post operativa o integrazione della stessa, come previsto dalle norme nazionali nel Regolamento regionale proposto;

#### CONSIDERATO CHE

- la suddetta proposta di Regolamento regionale “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A), in esecuzione della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 10045/2023 reca una disciplina organica relativa ai criteri e alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie sia per gli impianti di discarica che per le altre tipologie impiantistiche per la gestione dei rifiuti ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 del d.lgs. 36/2003, articolo 208 e Titolo III *bis* del d. lgs. 152/2006;

#### ATTESO CHE

- con successive note prot. reg. nn. 0710943 del 30/05/2024, 1386227 dell’11 novembre 2024 la direzione regionale ambiente, (ridenominata “Ambiente Cambiamenti climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi” e attualmente denominata “Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti”), ha provveduto a inoltrare all’Ufficio legislativo regionale la suindicata proposta di regolamento regionale “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati” per il coordinamento formale e sostanziale di cui all’articolo 65, comma 5 *bis*, del r.r. 1/2002;
- con nota prot. reg. n. 0426834 del 10 aprile 2025 l’Ufficio legislativo regionale ha trasmesso il suddetto coordinamento formale e sostanziale di cui all’articolo 65, comma 5 *bis*, del r.r. 1/2002 evidenziando che “Resta fermo che il contenuto di merito delle disposizioni è, come di consueto, frutto delle valutazioni operate dalla struttura proponente nell’esercizio delle rispettive competenze.”;
- l’adozione con atto regolamentare di una disciplina della materia delle garanzie finanziarie, dovute per l’esercizio di impianti di smaltimento rifiuti, risulta necessaria in quanto posta a garanzia di principi di rango costituzionale quali la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica, nonché urgente nelle more di una normativa statale, cui sarà obbligo delle Regioni adeguarsi entro sei mesi dalla sua emanazione;

#### RITENUTO, pertanto,

- di procedere all’approvazione del regolamento regionale “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, composto da n. 21 articoli e dai seguenti n. 4 allegati così denominati:
  - Allegato 1 “Calcolo delle garanzie finanziarie”;
  - Allegato 2 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi per l’esercizio di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti”;

- Allegato 3 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa delle discariche ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
- Allegato 4 “Atto integrativo (*addendum*) al contratto di conto corrente n. (...) intestato alla Società (.....) presso la Banca (.....)”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale,

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si richiamano integralmente,

1. di approvare il regolamento regionale “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l’attività di bonifica di siti contaminati” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), composto da n. 21 articoli e dai seguenti n. 4 allegati così denominati:
  - Allegato 1 “Calcolo delle garanzie finanziarie”;
  - Allegato 2 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi per l’esercizio di operazioni di smaltimento o recupero rifiuti”;
  - Allegato 3 “Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione post operativa delle discariche ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
  - Allegato 4 “Atto integrativo (*addendum*) al contratto di conto corrente n. (...) intestato alla Società (.....) presso la Banca (.....)”.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Valerio Novelli)

F.to digitalmente Valerio Novelli

IL PRESIDENTE

(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la presente deliberazione consiliare, costituita da n. 12 pagine, e i relativi allegati, sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE

(Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

F.to digitalmente Giosy Pierpaola Tomasello